

Colla seconda parte della proposta di legge, che è stata preparata e presentata nella scorsa estate, si disponeva che gl'istituti di emissione potessero riscontare al saggio normale all'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione e alle altre banche, le cambiali emesse a termini della legge stessa, entro un limite massimo segnato con decreto del ministro del tesoro per ciascuno istituto, e che la corrispondente circolazione dei biglietti facesse carico ai fondi di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1619, ed alle disposizioni di legge ivi richiamate.

Senonchè, come ci ha informato il ministro delle finanze nella sua relazione, questi biglietti bancari sono stati già ritirati dalla circolazione.

Io non posso, svolgendo questa proposta di legge, specialmente in questo momento, entrare nel tema della circolazione; però mi sia lecito accennare che se la copia dei biglietti non è certo indice di ricchezza non è nemmeno, entro certi limiti, indice di miseria.

Non intendo come si parli di eccessiva circolazione in un paese dove la circolazione raggiunge una cifra che presso a poco risponde all'insieme delle imposte che si pagano annualmente allo Stato, alle provincie, ai comuni. Quasi ogni biglietto passa, entro i 365 giorni, attraverso le casse dello Stato o di una provincia, o di un comune; poco resta per i bisogni della produzione e del commercio.

Infine anche molti economisti, che prima esageravano i rapporti tra la circolazione e il costo delle merci, oggi non esitano a ritenere che questo rapporto esiste, ma in misura limitata, come del resto prova irrefragabilmente l'esempio della Francia dove la circolazione ha raggiunto un'estensione enorme, incomparabilmente superiore alla nostra, e pure il franco ha ben maggiore potenza d'acquisto che non la lira.

L'esempio calza, anche tenuto conto che la Francia è più ricca dell'Italia e del confronto fra le bilance commerciali delle due nazioni.

Comunque se l'articolo 7 della mia proposta di legge non può più vivere *ad litteram*, esso deve essere emendato ma non se ne può proscrivere il principio, perchè se l'industria e il commercio capitalistico godono della circolazione, è ben giusto che ad essa possa attingere in equa misura anche la cooperazione operaia.

Fo grazie alla Camera della esposizione delle disposizioni accessorie e secondarie. Se vi parrà che non in ogni parte il problema grave che ho studiato sia risolto in maniera ottima, riflettete che il tema è arduo, in quanto è relativamente nuovo, e che non vi è niente di più difficile che i problemi marginali fra l'economia capitalistica e quella socialista. La proposta di legge è perfezionabile, confido che sarà perfezionata mediante la cordiale collaborazione dei cooperatori, degli studiosi, della Commissione nona, del ministro del lavoro e di tutta la Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro.

BENEDUCE ALBERTO, *ministro del lavoro*. Con le consuete riserve il Governo non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Canepa.

(*È presa in considerazione*).

L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Fino, per la tutela del lavoro minimo a domicilio e salario minimo.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario*, legge: (*Vedi tornata 12 dicembre 1921*).

L'onorevole Fino ha facoltà di svolgerla.

FINO. La proposta di legge che ho l'onore di presentare alla Camera è stata presentata nella precedente legislatura. È perfettamente inutile quindi che io richiami qui quelli che ne sono i capisaldi. Questa proposta di legge è in favore della classe più disgraziata, perchè la più disorganizzata, essendo la più difficile a organizzare, quella dei lavoratori a domicilio. La legge, che è necessaria specialmente per potere avere il censimento e per potere avere la possibilità di applicare le leggi vigenti, sul lavoro che viene fatto a domicilio, è stata già applicata in Australia, poi è passata nell'America del Nord e del Sud, quindi all'Inghilterra, alla Francia e all'Argentina.

L'Italia perciò viene dopo una quantità di altre nazioni e dopo che la legge ha già avuto la sua materiale applicazione e il suo esperimento.

Sono stati fatti presso di noi gli studi e gli accertamenti necessari; il Ministero ha presentato anche un progetto di legge